

144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza Art. 144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

Art. 144.4 -quater. (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte)

1. Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 40/2006.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello